



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali e, in particolare, l'articolo 22, recante disposizioni in materia di riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive ed istitutivo di un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030;

CONSIDERATO che il richiamato articolo 22 del decreto-legge n. 17/2022 demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri il riparto delle risorse e la definizione dei relativi interventi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i ministri competenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, del 4 agosto 2022, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 ottobre 2022, n. 232 (nel seguito *DPCM*), con il quale, a valere sulle risorse del Fondo di cui al richiamato articolo 22 del decreto-legge n. 17/2022, sono stati destinati 750 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il sostegno agli investimenti per l'insediamento, la riconversione e la riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, al fine di favorire la transizione verde, e alla ricerca nella filiera del settore automotive;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, del *DPCM* che ha destinato risorse complessivamente pari a 525 milioni di euro alla concessione delle agevolazioni previste dai Contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTO l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei Contratti di sviluppo, che prevede, al comma 4, che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al citato articolo 43 del decreto-legge n. 112/2008;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014,



pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del citato articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2015, recante l'adeguamento e l'integrazione dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, valide per il periodo programmazione 2014-2020, e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito *decreto*);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 febbraio 2021, n. 29, recante la proroga delle misure di aiuto di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese in conformità alle modifiche apportate ai regolamenti e alle disposizioni dell'Unione europea in materia;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 agosto 2022, in corso di registrazione, concernente, tra l'altro, modifiche al decreto 9 dicembre 2014 in merito alla semplificazione dell'iter amministrativo di concessione delle agevolazioni e ai programmi per la tutela ambientale;

VISTO il Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011;

CONSIDERATO che l'articolo 2 del *DPCM* demanda ad un decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico l'individuazione delle disposizioni procedurali per l'erogazione dei benefici in questione;

DECRETA

Art. 1.

(Finalità e risorse disponibili)

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del *DPCM*, reca le disposizioni procedurali necessarie a fornire alla filiera del settore automotive, attraverso la misura agevolativa dei Contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il sostegno agli investimenti per l'insediamento, la riconversione e la riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, al fine di favorire la transizione verde, e alla ricerca.
2. Per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, sono rese disponibili risorse finanziarie complessivamente pari a euro 525.000.000,00 (*cinquecentoventicinquemilioni/00*) a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo



22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate al sostegno di programmi di sviluppo, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, oggetto di domande di contratto di sviluppo già presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia alla data del presente decreto ovvero di nuove domande di contratto di sviluppo. Le modalità di accesso alle predette risorse sono definite all'articolo 3.

Articolo 2

(Caratteristiche dei programmi di sviluppo)

1. Ai fini dell'accesso alle risorse di cui all'articolo 1, i Contratti di sviluppo devono avere ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di un programma di sviluppo industriale o per la tutela ambientale, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti di investimento, come individuati nel Titolo II o nel Titolo IV del *decreto*, ed eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III del medesimo *decreto*, strettamente connessi e funzionali tra di loro.
2. I programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1 devono riguardare la produzione di:
 - a) nuovi veicoli nonché sistemi di alimentazione e propulsione che aumentino l'efficienza del veicolo minimizzando le emissioni nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera m), del regolamento (UE) 2019/631;
 - b) tecnologie, materiali, architetture e componenti strutturali funzionali all'alleggerimento dei veicoli nonché dei sistemi di trasporto per la mobilità urbana;
 - c) nuovi sistemi, componenti meccanici, elettrici, elettronici e software per la gestione delle funzioni principali del veicolo, propulsione, lighting, dinamica laterale e longitudinale, abitacolo;
 - d) nuovi sistemi, componenti meccanici elettrici, elettronici e software per sistemi avanzati per l'assistenza alla guida (ADAS - *Advanced Driver Assistance Systems*), la connettività del veicolo (V2V – *vehicle-to-vehicle* e V2I – *vehicle-to-infrastructure*), la gestione di dati, l'interazione uomo veicolo (HMI - *human-machine interface*) e l'infotainment;
 - e) sistemi infrastrutturali per il rifornimento e la ricarica dei veicoli.
3. Con riferimento ai requisiti di accesso allo strumento agevolativo, alle condizioni di ammissibilità dei progetti, alle spese ammissibili e per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto si applica quanto nel merito disposto dal *decreto*.



Art. 3

(Termini per la presentazione delle domande)

1. A partire **dalle ore 12.00 del giorno 13 ottobre 2022 e fino alle ore 17.00 del giorno 27 ottobre 2022**, il soggetto proponente di un programma di sviluppo rispondente alle caratteristiche di cui all'articolo 2 del presente decreto oggetto di una domanda di Contratto di sviluppo già presentata all'Agenzia alla data del presente decreto e il cui iter agevolativo risulti sospeso per carenza di risorse finanziarie, può presentare apposita istanza per l'accesso alle risorse di cui all'articolo 1.
2. Le istanze di cui al comma 1 devono contenere gli elementi necessari a consentire l'accertamento della rispondenza dei programmi di sviluppo alle caratteristiche di cui all'articolo 2 e devono essere presentate all'Agenzia, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli indicati nell'apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell'Agenzia medesima (www.invitalia.it).
3. L'Agenzia avvia tempestivamente le attività di verifica di propria competenza nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Le risorse che, a seguito della chiusura dello sportello di cui al comma 1, risultino esuberanti rispetto ai fabbisogni derivanti dalle istanze pervenute sono destinate a nuove domande di Contratto di sviluppo, aventi ad oggetto programmi rispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 2, che possono essere presentate all'Agenzia a partire **dalle ore 12.00 del giorno 15 novembre 2022**. Al finanziamento delle medesime domande sono, altresì, destinate le risorse che dovessero risultare inutilizzate in esito alle attività di verifica condotte dall'Agenzia sulle domande di cui al comma 1. Il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia rendono nota nell'ambito delle competenti sezioni dei rispettivi siti internet la dotazione finanziaria disponibile per lo sportello di cui al presente comma.
5. Le domande di cui al comma 4 dovranno essere presentate all'Agenzia, a pena di invalidità, secondo le modalità ed i modelli indicati nell'apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell'Agenzia medesima (www.invitalia.it).
6. L'Agenzia avvia tempestivamente le attività di verifica di propria competenza nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di cui al comma 4, nei limiti delle risorse disponibili.
7. Le domande di Contratto di sviluppo di cui al presente articolo che, in esito alle verifiche condotte dall'Agenzia, risultino prive dei requisiti di cui all'articolo 2 ovvero che risultino prive di copertura finanziaria per esaurimento delle risorse disponibili, rientrano nella graduatoria ordinaria della misura agevolativa e sono istruite dall'Agenzia in base all'ordine cronologico di presentazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Giuseppe Bronzino)